

Tra queste, particolare rilievo ha assunto la deliberazione n. 111/98 con la quale la Sezione del controllo ha dichiarato la non regolarità, l'antieconomicità e i ritardi della gestione fuori bilancio di cui all'art. 21 della legge n. 219/81, formulando contestualmente gravi censure e rilievi all'operato delle Amministrazioni che si sono succedute nella gestione degli interventi. Malgrado l'ammontare consistente delle risorse elargite — pari complessivamente a circa 2.000 miliardi⁵² - l'indagine effettuata dalla Corte ha accertato il sostanziale fallimento degli investimenti effettuati in Campania, derivante dall'assenza di adeguati controlli, dalla superficialità nelle erogazioni dei fondi, dal mancato rispetto da parte dei beneficiari dei criteri in materia di occupazione aggiuntiva e di costi per aggiunto, non rilevato in sede di pagamento del beneficio e reso possibile dalla sostanziale latitanza delle Amministrazioni competenti.

Tali risultati notoriamente deludenti hanno reso cauto il Ministero dell'industria, che è succeduto⁵³ alle precedenti Amministrazioni nello svolgimento delle attività residue e conclusive riferite alle rilocalizzazioni, ristrutturazioni, riconversioni e incentivazioni delle attività produttive e di cui si dirà nel paragrafo dedicato al FIT, nella parte riguardante gli interventi a favore

⁵² Analoga indagine, in fase conclusiva, è in corso a carico delle risultanze degli interventi finanziati ai sensi dell'art. 32.

⁵³ Ai sensi del decreto legislativo n. 96/93 che ha disposto il trasferimento delle competenze e delle funzioni svolte dal Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dagli organismi per l'intervento straordinario e dall'Ufficio speciale per il terremoto — tutti soppressi — al Ministero dell'industria, relativamente al settore delle attività produttive e al Ministero dei lavori pubblici relativamente al settore residenziale delle opere pubbliche.

delle aree depresse, attesa la collocazione territoriale delle provvidenze in argomento.

Circa l'attività concretamente svolta per il conseguimento degli obiettivi di regolamentazione e sostegno del settore industriale si osserva, preliminarmente, che le linee programmatiche contenute nel D.M. 8.6.98, adottato per la prima volta e ad esercizio avanzato in attuazione degli artt. 3 e 14 del decreto legislativo n.29/93, nulla aggiungono - come precedentemente accennato - alle disposizioni legislative che regolano i settori di competenza operanti sostanzialmente a compartimenti-stagno. Si avverte, pertanto, la necessità di una più chiara visione d'insieme delle politiche di sviluppo e di perequazione industriale.

La relazione di settore, allegata al provvedimento di programma, che si esprime sulla tendenza della legislazione più recente verso regimi di aiuto alle imprese diretti a realizzare sistemi di incentivazione automatici, ha giustamente posto l'accento sulla conseguente maggiore capacità dell'Amministrazione di dedicarsi ad obiettivi più rilevanti e cruciali quali, oltre alle funzioni di indirizzo, il monitoraggio e il controllo di efficacia degli investimenti; obiettivi non evidenziati nei passati esercizi e che, invece, dovranno rappresentare un momento qualificante della presenza del Ministero nel confronto con le Regioni e gli enti locali una volta definito il riparto di competenze ex decreto legislativo n. 112/98.

Una maggiore attenzione ai profili di carattere generale emerge dal provvedimento programmatico predisposto ad inizio d'anno per il 1999.

Circa l'evoluzione della legislazione di settore, nel biennio 1997-1998, soprattutto in conseguenza delle norme di delega contenute nella legge n. 59/97, sono intervenute numerose disposizioni legislative che hanno innovato e razionalizzato, anche sotto il profilo procedimentale, il sistema degli incentivi alle imprese. La legge n. 266/97 e il decreto legislativo n. 123/98 hanno, da un lato, rivitalizzato norme ancora in vigore ma con incentivi non più appetibili e, dall'altro, dettato nuovi criteri di selezione e di erogazione più rispondenti alle attuali esigenze.

In particolare, la legge n. 49/85, diretta a sostenere il credito alla cooperazione e a salvaguardare l'occupazione, fino al 1997 prevedeva finanziamenti a tasso agevolato, concessi da una Sezione Speciale della Banca Nazionale del Lavoro, e contributi a fondo perduto a carico diretto del Ministero: al 31.12.97 i contributi concessi erano ammontati a 237,5 miliardi per 223 domande.

Ai sensi dell'art. 17 della legge n. 266/97, i finanziamenti agevolati saranno erogati dal Coopercredito S.p.A., mentre le cooperative di produzione e lavoro saranno ricapitalizzate da speciali società finanziarie al cui capitale sociale partecipa il Ministero.

Le risorse assegnate alle agevolazioni ammontano a 405 miliardi mentre 95 miliardi sono destinati alle capitalizzazioni.

Il 1998 è trascorso nella predisposizione dello schema di regolamento che, acquisito il parere del Consiglio di Stato, si trova all'esame della Presidenza del Consiglio.

Modifiche sostanziali sono state apportate anche alla legge n. 517/75 dall'art. 26 della legge n. 266/97 che ha disposto la concessione, da parte di istituti di credito, di contributi in conto capitale - in sostituzione del precedente contributo in conto interessi - per un ammontare complessivo di 250 miliardi a favore delle domande di contributo già contrattualmente perfezionate entro la data del 1° gennaio 1997.

La verifica dei potenziali beneficiari (circa 12.000) ha reso necessario l'incremento dello stanziamento - previa revisione delle domande - con ulteriori risorse per 60 miliardi inserite nel collegato alla legge finanziaria 1999.

Gli istituti di credito finanziatori dovranno attestare la rispondenza dei beneficiari ai requisiti fissati dalla normativa di riferimento.

Infine, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 266/97, è stato istituito presso il Mediocredito Centrale un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (non artigiane) rivolto non solo al settore industriale ma anche al commercio.

Il Fondo non è ancora operativo mancando il regolamento di attuazione, all'esame del Consiglio di Stato.

Da quanto sin qui esposto si rileva la tendenza a codificare il disimpegno dell'Amministrazione dalla gestione diretta delle agevolazioni alle imprese, già

da tempo iniziata a partire dall'implementazione delle attribuzioni al FIT al di fuori delle finalità tipiche assegnate a un fondo di rotazione.

Da un lato, tale tendenza ha anticipato la separazione tra attribuzioni programmatiche, di verifica e di controllo, e competenze gestionali, ormai codificata dalla legislazione; dall'altro, non sembra sia stata accompagnata da adeguate disposizioni circa l'esigenza di compensare l'indiretta e spesso tardiva conoscenza di fenomeni distorsivi, con un rafforzamento delle funzioni di indirizzo e di controllo. L'unica sanzione di rilievo, riguardante la revoca del finanziamento accordato, rischia di essere vanificata, una volta erogato il beneficio e soprattutto se l'azienda è fallita, in tutte le ipotesi in cui alla documentazione completa e puntuale sotto il profilo formale, corrisponde in loco una realtà aziendale diversa, come si è puntualmente verificato in sede di indagine sugli interventi della legge n. 219/81.

3.3.1 Fondo per l'innovazione tecnologica

Come già accennato nel corso della presente relazione, il Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica — FIT — è organicamente incardinato presso la Direzione Generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese.

La classificazione di fondo rotativo ne ha impedito la soppressione ai sensi della legge n. 559/93 sulle gestioni fuori bilancio e, tuttavia, la maggior parte

delle risorse in dotazione del fondo non rispondono ai requisiti previsti dai fondi rotativi né sono da questo direttamente gestiti.

Il Fondo per l'innovazione tecnologica rappresenta, in effetti, uno strumento per la gestione di consistenti risorse, per la maggior parte destinate alle aree depresse⁵⁴, movimentato da numerosi istituti di credito operanti in regime di concessione.

In considerazione dell'eterogeneità delle risorse gestite dal FIT, nel corso del 1997, su richiesta del Ministero del tesoro — Direzione Generale del Tesoro — nel quadro delle iniziative tendenti ad una maggiore trasparenza nella gestione dei flussi di finanza pubblica, la gestione del Fondo è stata articolata in otto settori, cui corrispondono contabilità separate, che fanno capo alla legislazione sostanziale, dispensatrice delle risorse.

Le leggi incentivanti del settore industriale in senso stretto, cui si riferiscono le risorse gestite dal FIT e compendiate nella Tabella allegata, oggetto del presente paragrafo limitatamente al settore in argomento, sono le seguenti:

FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA

(importo in miliardi)

Cont. spec.	Resto dispon. all'1.1.98	Totale entrate	Totale cassa	Totale pagam.i	Resto disp. al 31.12.
1201	2.778,1	613,2	3.391,3	1.437,7 (*)	1.953,6
1721	897,3	140	1.037,3	71,6	965,7
1724	43	91,2	134,2	18,6	115,6
1725	70,6	80	150,6	74,1	76,4
1729	256,8	710	966,8	453,3	513,5

⁵⁴ Nel corso del 1998 a fronte di entrate globali iscritte nel FIT per 6.971,1 miliardi, le risorse destinate al Mezzogiorno e alle aree depresse sono ammontate a 4.945,6 miliardi; per contro, le risorse riconducibili alla natura di fondo rotativo sono ammontate a 613,2 miliardi (legge n. 46/82).

1776	—	350	350	---	350
Totale	4.045,8	1.984,4	6.030,2	2.055,3	3.974,8

(*) 1.200 miliardi sono stati trasferiti alla contabilità n. 1725 (legge n. 488/92 - aree depresse) ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge n. 208/98; le spese di finanziamento hanno inciso per 1,2 miliardi.

Legge n. 46/82 – Contabilità speciale FIT n. 1201 - Innovazione tecnologica

La legge, che ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (art. 14), eroga incentivi alle imprese attraverso lo strumento del mutuo decennale a tasso agevolato, diretto a finanziare le innovazioni tecnologiche finalizzate al miglioramento della produzione. Le risorse destinate ai finanziamenti – oltre che dalle disponibilità di bilancio – derivano dai rimborsi dei mutui concessi alle imprese a carico del Fondo stesso, per cui trattasi effettivamente di un procedimento tipico dei fondi rotativi⁵⁵; l'intensità dell'agevolazione è proporzionale al grado di innovatività: per progetti innovativi il mutuo copre il 35% del costo complessivo, percentuale che si eleva al 55% del costo per i progetti altamente innovativi.

Nel corso del 1998 l'apposito Comitato Tecnico ha istruito 317 domande di mutui, che hanno comportato impegni complessivi per 650 miliardi circa, con erogazioni per 236,5 miliardi⁵⁶.

⁵⁵ Nel 1998 i rimborsi sono ammontati a 599,5 miliardi.

⁵⁶ Così distribuiti su base regionale: Piemonte 37,3 miliardi; Valle d'Aosta 170 milioni; Lombardia 75,8 miliardi; Trentino Alto Adige 490 milioni; Veneto 29 miliardi; Friuli Venezia Giulia 3,9 miliardi; Liguria 5,3 miliardi; Emilia Romagna 44,2 miliardi; Toscana 9,6 miliardi; Marche 4 miliardi; Umbria 1,4 miliardi; Lazio 10,4 miliardi; Abruzzo 5 miliardi; Campania 8,6 miliardi; Puglia 1,4 miliardi.

Legge n. 317/91 – Contabilità speciale n. 1721 – Interventi agevolativi in favore delle piccole e medie imprese.

Le agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 317/91 si dividono in agevolazioni per l'acquisto di tecnologie avanzate; agevolazioni per consorzi e società consortili; agevolazioni per spese di ricerca. La legge ha attribuito direttamente alle Regioni la competenza a predisporre la progettazione delle linee di sviluppo delle iniziative consortili e a curarne l'istruttoria entro 60 giorni dalla presentazione delle domande; al Ministero compete l'approvazione delle richieste delle Regioni e la ripartizione dei fondi entro altri 60 giorni.

In ordine alla concessione delle agevolazioni per l'acquisto di tecnologie avanzate - per la quale erano rimaste bloccate circa 3.700 domande per l'insufficienza di fondi - la legge n. 266/97 e i residui provenienti da leggi incentivanti non più operative hanno consentito la concessione nel corso del 1998 del 90% delle disponibilità.

Le agevolazioni per consorzi e società consortili hanno comportato l'erogazione, a favore delle Regioni che l'hanno richiesta, della I quota del contributo spettante, pari a complessivi 21,6 miliardi⁵⁷.

⁵⁷ L'ammontare complessivo delle agevolazioni ammonta a 66,8 miliardi così distribuiti: Piemonte 9 miliardi; Valle d'Aosta 30 milioni; Lombardia 7,3 miliardi; Trentino 16 milioni; Veneto 5,6 miliardi; Friuli 246 milioni; Liguria 88 milioni; Emilia Romagna 7,9 miliardi; Toscana 982 milioni; Marche 696 milioni; Umbria 5,4 miliardi; Lazio 599 milioni; Abruzzo 2,1 miliardi; Molise 460 milioni; Campania 10,7 miliardi; Puglia 6,7 miliardi; Basilicata 591 milioni; Calabria 837 milioni; Sicilia 6,3 miliardi; Sardegna 1,2 miliardi.

Infine, per quanto riguarda le agevolazioni per spese di ricerca, le relative 100 istanze di credito di imposta — comportanti un onere di circa 25 miliardi — sono momentaneamente bloccate per mancanza di fondi.

Tali spese sono attribuite alla microfunzione “Ricerca e sviluppo per attività estrattive” della funzione-obiettivo “Ricerca e sviluppo per gli affari economici”(paragrafo 3.5).

Legge n. 215/92 — Contabilità n. 1724 — Interventi per l'imprenditoria femminile.

La legge è diretta all'incentivazione dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa, ed è divenuta concretamente operativa a partire dal 1998, per ritardi nella definizione del regolamento di attuazione.

Nel corso del 1998 sono complessivamente pervenute 8.961 domande⁵⁸.

Le procedure dirette all'erogazione dei contributi sono state definite entro la fine del 1998 solo per le domande presentate con il I bando, 516 delle quali risultano accolte per un totale di contributi pari a 43,6 miliardi. Le erogazioni, effettuate a titolo di acconto, sono ammontate a 13,9 miliardi⁵⁹.

⁵⁸ 4.109 domande si riferiscono al I bando e 4.852 sono, invece, pervenute alla scadenza del II bando.

⁵⁹ La distribuzione territoriale degli acconti erogati è la seguente: Piemonte 69 milioni; Lombardia 554 milioni; Veneto 544 milioni; Friuli Venezia Giulia 10 milioni; Liguria 239 milioni; Emilia Romagna 167 milioni; Toscana 558 milioni; Marche 295 milioni; Umbria 417 milioni; Lazio 1 miliardo; Abruzzo 1,5 miliardi; Molise 129 milioni; Campania 1,9 miliardi; Puglia 2,2 miliardi; Basilicata 548 milioni; Calabria 2,3 miliardi; Sicilia 1,2 miliardi; Sardegna 338 milioni.

Circa il II bando, è in corso la predisposizione della graduatoria che potrà soddisfare le richieste fino a 87 miliardi di contributi, erogabili nel corso del 1999.

- Legge n. 481/94 — Contabilità speciale n. 1725 — Interventi a favore dell'industria siderurgica.

La legge prevede l'erogazione di incentivi diretti a facilitare la chiusura di impianti per la produzione di laminati a caldo e a reinvestire in settori diversi da quelli siderurgici.

Nel corso del 1998 sono stati erogati 8,5 miliardi per consentire la distruzione di due impianti e si è dato corso al procedimento per la liquidazione di altri 55 miliardi di contributi finalizzati a ridurre la capacità produttiva di altri 5 impianti siderurgici; detti contributi, ai sensi della legge 30.7.98 n. 274 che ha consentito il superamento del blocco dei piani di reinvestimento, sono stati liquidati nei primi mesi del 1999, anno durante il quale l'Amministrazione presume di poter varare anche i primi decreti di concessione per l'attuazione dei progetti di reinvestimento, la cui presentazione è scaduta nell'ottobre 1998.

- Legge n. 142/90 — Provvidenze per lo sviluppo di attività produttive e dell'occupazione in aree urbane degradate e - Legge n. 341/95 — Concessione bonus fiscali per spese di investimento su tutto il territorio nazionale.

Contabilità speciale 1729.

Entrambe le leggi sono state rifinanziate, con modificazioni, la prima dall'art. 14 e la seconda dall'art. 8 — Il comma — della legge n. 266/97.

Gli interventi a favore delle aree di degrado urbano sono destinati alle piccole imprese per investimenti fino a un massimo di 200 milioni ciascuna, con uno stanziamento complessivo di 46 miliardi da distribuire ai Comuni interessati⁶⁰, che cureranno l'elaborazione dei programmi e l'attuazione degli interventi.

Detti programmi, deliberati dai Comuni, sono pervenuti all'Amministrazione a fine 1998.

Le agevolazioni disposte ai sensi della legge n. 341/95, estese a tutto il territorio nazionale dalla legge n. 266/97, interessano le piccole e medie imprese. Lo stanziamento per il 1998 — pari a 250 miliardi⁶¹ — non è stato ancora utilizzato per intervenute difficoltà nell'iter di approvazione del regolamento di attuazione, perfezionato solo alla fine dell'anno.

Legge n. 140/97 — art. 13 — Contabilità separata n. 1776 — Concessione di bonus fiscali per il finanziamento delle spese di ricerca e sviluppo.

⁶⁰ Torino — Milano — Genova — Venezia — Bologna — Firenze — Roma — Napoli — Bari e Cagliari.

⁶¹ Dal 1999 al 2002 è stato fissato uno stanziamento annuale di 60 miliardi.

L'agevolazione, di natura automatica, si ottiene mediante apposita domanda accompagnata dalla documentazione della spesa sostenuta nell'esercizio precedente, evidenziata nel bilancio dell'impresa; interessa tutte le imprese iscritte presso l'INPS sotto il ramo "industria". I finanziamenti già disposti fanno carico agli esercizi 1998 e 1999 per 350 miliardi ciascuno e possono essere accordati entro il limite di 1,75 miliardi di agevolazione massima per impresa.

Durante il 1998 sono pervenute 1.551 domande, tutte accolte, che hanno comportato erogazioni per 152,5 miliardi. I fondi non impegnati a fine esercizio — pari a complessivi 195 miliardi circa — per 87 miliardi sono stati trasferiti sullo stanziamento 1999 e per 110 miliardi sono stati destinati, nell'ambito del fondo unico di cui all'art. 52 della legge n. 448/98, agli interventi da effettuare ai sensi della legge n. 341/95, tramite concessione di bonus fiscali.

Ai sensi del regolamento d'attuazione della legge, nel corso del 1998 è stata esperita la fase per l'affidamento dell'attività istruttoria sulle domande di agevolazione, vinta da un'associazione temporanea di imprese con la quale, a fine 1998, è stata stipulata un'apposita convenzione⁶².

Anche queste agevolazioni rientrano nella microfunzione "Ricerca e sviluppo per attività estrattiva e manifatturiera" della funzione-obiettivo "Ricerca e sviluppo per gli Affari economici", cui si fa rinvio (paragrafo 3.5).

⁶² La società mandataria è il Mediocredito di Roma su mandato della Banca di Roma, della Banca Mediterranea e della Banca Nazionale dell'Agricoltura.

3.3.2 Interventi per le aree depresse⁶³

Come anticipato nel paragrafo precedente, con la fine dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno le competenze residue in materia di incentivazione industriale e di provvidenze agevolative a favore delle imprese operanti nelle aree depresse del Paese sono state attribuite al FIT, con risorse allocate nel bilancio del Ministero per complessivi 2.849,1 miliardi⁶⁴.

La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge n. 64/86, relativamente al completamento degli interventi ancora in corso alla data di soppressione dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno; dalla legge n. 488/92, che ha fortemente innovato la legislazione specifica precedente mediante sostanziali modifiche territoriali e procedurali non più limitate alle Regioni del Mezzogiorno (obiettivo 1) ma estese ad aree del centro-nord (obiettivo 2 e 5b) specificamente individuate, nonché ad alcune altre aree fuori obiettivo, ammesse alle medesime agevolazioni in virtù della deroga prevista dall'art. 93 - 3 c. del trattato U.E.

⁶³ Nella classificazione per funzioni-obiettivo effettuata in sede di bilancio previsionale dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - tale funzione non è stata estrapolata dal complesso degli interventi agevolativi alle imprese. Questa Corte ritiene, per contro, che la specificità e la temporaneità degli interventi impone, soprattutto a consuntivo e in sede di rendicontazione, un'autonoma evidenza.

⁶⁴ Capitoli 7045 - 7061 - 7064 - 7072/73/74/75 - 7078 - 7095 - 7601 - 7603 - 7604. Le risorse effettivamente trasferite al FIT nel corso del 1998 sui capitoli suindicati sono complessivamente ammontate a 3.253,9 miliardi, di cui 1.428,8 miliardi sui residui. Dal 1995 al 1998 sono state complessivamente assegnate al Ministero dell'Industria, per incentivi a favore delle aree depresse, risorse per 16.698,1 miliardi con trasferimenti al FIT per complessivi 18.778,5 miliardi, comprensivi di circa 2.000 miliardi di residui risalenti ad esercizi precedenti al 1995.

Nel presente paragrafo saranno anche analizzate le provvidenze attribuite in particolare alle aree depresse ai sensi della legge n. 341/95 e , per connessione anche gli interventi di completamento, finanziati a suo tempo dalla legge n. 219/81 come recepita dal decreto legislativo n. 76/90, ancora in corso nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

FIT - Aree depresse e Terremoto 1980/81

(importo in miliardi)

Cont. spec.	Resto dispon. all'1.1.98	Totale entrate	Totale cassa	Totale pagam.i	Resto disp. al 31.12.98
1726	2.343,7	4.802,1	7.145,75	6.518,4	627,3
1729(*)	256,8	710	966,8	453,3	513,5
Totale aree depresse	2.600,5	5.512,1	8.112,6	6.971,7	1.140,8
1728(**)	485,1	143,5	628,7	131,1	497,6

(*) Contabilità per l'intero territorio nazionale, comprese le aree depresse, le aree di degrado urbano e i nuovi incentivi automatici al commercio e al turismo, ai sensi della legge n. 266/97

(**) Gestione terremoto 1980/81

Legge n. 64/86 - Contabilità speciale n. 1726

Il Ministero dell'industria è subentrato all'Agensud nella gestione del completamento e del riesame - nei casi di contestazione delle agevolazioni erogate, effettuata in sede di controllo - degli interventi finanziati ai sensi della legge in oggetto.

Nel corso del 1998 sono stati emessi 1.650 decreti concessivi di agevolazioni che hanno comportato erogazioni per complessivi 1.300 miliardi⁶⁵.

Risultano revocati 240 interventi, non rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa⁶⁶. Restano ancora da definire 5.845 pratiche⁶⁷.

⁶⁵ La distribuzione territoriale dei benefici accordati è la seguente: Trentino A. Adige 165 milioni; Emilia Romagna 45 milioni; Toscana 1,2 miliardi; Lazio 252,1 miliardi; Abruzzo 172,3 miliardi; Molise 51,7 miliardi; Campania 411,1 miliardi; Puglia 134,7 miliardi; Basilicata 32,7 miliardi; Calabria 39,6 miliardi; Sicilia 108,9 miliardi.

⁶⁶ In generale l'Amministrazione ha constatato, con soddisfazione, che numerosi provvedimenti di revoca sono stati confermati in sede giudiziaria, con ribaltamento del precedente orientamento giurisprudenziale, anche in sede di impugnazione di lodi arbitrali.

Legge n. 488/92 Contabilità speciale n. 1726 - Intervento ordinario nelle aree depresse.

La legge ha segnato il passaggio dall'intervento agevolativo straordinario, diretto solo alle aree del Mezzogiorno, ad interventi ordinari estesi a tutto il territorio nazionale purchè ricadenti in aree qualificate "deprese" ai sensi della disciplina comunitaria⁶⁸.

Per divergenze interpretative con la Comunità europea sul sistema e sulla portata delle agevolazioni, la legge è divenuta operativa solo a partire dal 1996⁶⁹ e dà luogo - attraverso bandi semestrali - a concessioni agevolative in linea con la normativa comunitaria e fondate su automatismi, condizioni e criteri fissati ex ante sia per l'assegnazione dei fondi comunitari (attraverso il Programma FESR) sia per quelli nazionali distribuiti alle Regioni dal CIPE.

Come già accennato, i provvedimenti agevolativi emessi ai sensi della legge in argomento, sono fortemente innovativi, rispetto alla precedente legislazione di settore, non solo per quanto si riferisce ai tempi e alle modalità dell'istruttoria e alla maggiore estensione dei territori interessati ma anche relativamente al sistema delle garanzie e dei controlli che accompagnano l'iter di attuazione dei programmi finanziati.

⁶⁷ A fine 1997 le pratiche ancora da definire ammontavano a oltre 7.000.

⁶⁸ Aree obiettivo 1-2-5b e fuori obiettivo ex art. 93 -3 c - del Trattato Europeo.

⁶⁹ A seguito dell'Accordo - stipulato nel 1995 - tra l'Italia e la Comunità Europea, tali aree sono classificate come "aree obiettivo 1" se localizzate nei territori del Centro-Nord. Analoghe agevolazioni spettano a zone fuori obiettivo, ammesse alla deroga di cui si è fatto precedentemente cenno.